



COMUNE DI CAIRATE

Provincia di Varese

- SETTORE TECNICO -

Verbale conferenza di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della Proposta di ampliamento di insediamento produttivo ubicato a cavaliere dei due Comuni di Fagnano Olona e Cairate (sezione censuaria di Bolladello), presentata dalla Società FORNACI S.p.a. in variante al vigente P.R.G ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 447/98.

Il giorno 7 giugno 2011 alle ore 10,30 presso il palazzo municipale del Comune di Cairate, a seguito di convocazione prot. n. 5473 del 28.04.2011, si sono ritrovati:

L'AUTORITA' PROCEDENTE

Arch. Enrico Ermoni – Responsabile settore tecnico del Comune di Cairate

L'AUTORITA' COMPETENTE

Dott. Danilo Mambrin – Responsabile dell'Area commercio ed attività produttive – paesaggio del Comune di Cassano Magnago

L'AUTORITA' PROPONENTE

Ing. Pierluigi Saporiti delegato da Iannetti Gialuca legale rappresentante della società Fornaci S.p.A.

PER IL COMUNE DI FAGNANO OLONA
Comandante Bertola Patrizia responsabile SUAP

PER LA PROVINCIA DI VARESE
Vedere parere prot. n. 48349/9.6 del 17.05.2011

PER L'ARPA DI VARESE
Vedere parere A.R.P.A. prot. 70219 del 20.05.2011

PER L'ASL DI VARESE
Dott. Fernando Montani che produce parere prot. N. 2011/014ISP0046077

PER LA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
Nessuno

PER LA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA
LOMBARDIA
Nessuno

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
Nessuno

PER LA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE TERRITORIO URBANISTICA
Nessuno

COMUNI CONFINANTI
Nessuno

CITTADINI

nessuno

Premesso che la Società FORNACI S.p.a. con sede in Fagnano Olona Via Fornaci n. 16:

- esercita la propria attività di fabbricazione di carta e cartone nell'insediamento produttivo, ubicato a cavaliere dei due Comuni di Fagnano Olona e Cairate (sezione censuaria di Bolladello), di proprietà della Società Cartiera Fornaci S.p.a. con sede anch'essa in Fagnano Olona via Fornaci n.16;
- ha presentato al Comune di Fagnano Olona in data 16.06.2010 prot 13131 ed al Comune di Cairate in data 16.06.2010 prot 7433, integrato con prot 2106 del 16.02.2011, richiesta di approvazione di proposta di ampliamento del proprio insediamento produttivo esistente, ai sensi del D P R 447/98 e dell'art 97 della L.R. 12/2005 mediante procedura di sportello unico per le attività produttive;

Vista la deliberazione del comune di Cairate n. 23 del 21.01.2011 avente ad oggetto "Approvazione protocollo d'intesa con il Comune di Fagnano Olona per procedimento comune inerente la richiesta di approvazione proposta di ampliamento insediamento produttivo in variante al vigente P R G presentata dalla Società CARTIERA FORNACI S.p.a.";

Vista la deliberazione del comune di Cairate n. 66 del 19.03.2011 avente ad oggetto "Rettifica deliberazione G C n 23 del 21 01 2011» nella quale si approva il nuovo protocollo d'intesa che prevede come richiedente non più la Società Cartiera Fornaci S p a, proprietaria degli immobili, bensì la Società Fornaci S.p.a, ditta che esercita l'attività di fabbricazione di carta e cartone nell'insediamento produttivo di cui trattasi;

Rilevato come:

- con deliberazione della giunta comunale n. 67 del 19.03.2011 è stato disposto di avviare il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di ampliamento dell'insediamento produttivo ubicato a cavaliere dei due Comuni di Fagnano Olona e Cairate (sezione censuaria di Bolladello) in variante al vigente P.R.G. con procedura di Sportello Unico per le Attività produttive (ai sensi del D.P.R. 447/1998 e art. 97 della L.R. 12/2005) ed individuati i soggetti interessati ad esprimersi in materia;
- l'avvio del procedimento prot. n. 4356 del 05 aprile 2006, è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale, sulle bacheche comunali e sul sito internet del Comune di Cairate, oltre che sul sito Sivas della Regione;
- con avviso di deposito prot. n. 4519 del 08.04.2011, è stato reso noto che a far data dal giorno 08 aprile 2011, è stato depositato il rapporto preliminare relativo alla proposta d'intervento di cui all'oggetto presso l'ufficio segreteria del Comune per trenta giorni (sino al 09.05.2011) e ne è stata data informazione mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio comunale, sulle bacheche comunali, sul sito web del Comune e sul sito sivas regionale, nonché informazione diretta a tutti i soggetti interessati ad esprimersi in materia;

- la conferenza di verifica è stata convocata con idoneo avviso prot. n. 5473 del 28.04.2011, pubblicato sul sito internet del Comune ed attraverso invito diretto ai partecipanti alla Conferenza stessa;

preso atto dei presenti si apre la conferenza.

L'Autorità proponente illustra il progetto d'intervento presentato ed al termine l'Autorità procedente illustra il Documento di sintesi dal quale emergono le seguenti indicazioni:

- l'obbligo di comunicare alla Soprintendenza i lavori che prevedono opere di scavo;
- la specificazione, in fase di progettazione attuativa e per quanto concerne l'illuminazione degli spazi outdoor, del tipo di corpi illuminanti utilizzati e della loro conformità al quadro dispositivo (LR 17/00, LR 38/04 e allegato A alla DGR 7/6162 del 2001);
- l'integrazione dei materiali progettuali della proposta di SUAP con la specificazione della realizzazione, in occasione di interventi di manutenzione della recinzione, di una fascia di transizione ecotonale in sostituzione dell'attuale muro di recinzione, per l'intero tratto che si relaziona verso spazi aperti e boscati costituita da:
una fascia boscata (quella esistente è già in parte adatta e solo da riqualificare/integrare con specie autoctone) dallo spessore variabile tra 8 e 12 metri; quanto sopra in relazione alle effettive possibilità e alla rigidità degli altri elementi progettuali; nello specifico, sul lato ovest, già boscato esternamente, è sufficiente la sostituzione della recinzione, qualora sarà prevista, e l'impianto di una siepe arbustiva;
- la riprofilatura del piano di campagna (depressioni e dossi), funzionale ad un migliore deflusso delle acque, anche in occasione di eventi calamitosi;
- il rifacimento della recinzione, da ripristinarsi per tramite di una siepe/filare arbustivo, eventualmente integrato da recinzione a maglie aperte;

nonché le seguenti proposte migliorative:

- al fine di mitigare l'impatto visivo delle volumetrie (previste e in essere), il trattamento delle facciate con opere di "verde verticale"
- specifico impegno circa la percentuale di volumetria edificata che si intende realizzare con i requisiti delle classi energetiche A e B e la quota di fabbisogno energetico che si intende soddisfare mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili oltre a quella stabilità obbligatoriamente dal quadro dispositivo vigente.
- Nel caso fosse prevista la realizzazione di impianti a pompa di calore con sonde geotermiche, ai sensi del R.R. n. 2 del 24/03/2006 dovrà essere ottenuta l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Provincia di Varese.
- al fine di aumentare la capacità drenante dell'area e non appesantire la rete di smaltimento, l'utilizzo di autobloccanti in cemento posati a fughe larghe o in PVC, per una quota parte significativa dei parcheggi esterni
- al fine di contenere i consumi idrici, l'adozione di sistemi di riutilizzo delle acque meteoriche per usi non idropotabili (ad esempio per irrigazione spazi a verde e ciclo produttivo, laddove non in contrasto con le prescrizioni dell'AIA)

Viene quindi data lettura :

- del parere A.R.P.A. prot. 70219 del 20.05.2011, che si allega in copia, favorevole con le seguenti prescrizioni:

- in caso di modifiche comportanti un aggravio delle emissioni acustiche, dovrà essere presentata la previsione di impatto acustico secondo quanto prescritto dall'Art. 4 comma 1 della DGR a 7/8313 del 8/03/2002 inerente alle "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di unpatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"
- impermeabilizzazione delle aree intorno all' impianto di depurazione;
- predisposizione di un supplemento di indagini idrogeologiche come previsto dalla DGR 8/1566 del 2005;

L'ing. Saporiti evidenzia che ARPA ha già ricevuto il progetto per lo smaltimento delle acque del piazzale, che in parte è già stato realizzato e che la restante verrà realizzata conformemente all'AIA e alla normativa di settore. L'impermeabilizzazione delle aree intorno all'impianto di depurazione è già stato realizzato

L'arch. Ermoni in merito all'aspetto di rischio idraulico evidenzia che il comune di Cairate ha già adottato uno studio geologico che pone le aree interessate dall'intervento in classe di rischio R0 - R1 "Area allagabile con minore frequenza", come peraltro indicato nel rapporto preliminare.

- del parere della Provincia di Varese, prot. n. 48349/9.6 del 17.05.2011, che si allega in copia, favorevole a non ritenere necessario attivare un processo di VAS con le seguenti prescrizioni:

- realizzazione di una fascia di vegetazione destinata a migliorare l'inserimento ambientale ed a mitigare gli effetti di eventuali esondazioni del Tenore;
- la documentazione afferente le varianti urbanistiche, come infatti prescritto dalla DGR 7374/08, deve essere integrata con la dichiarazione sottoscritta da un geologo (Allegato 15 alla DGR 1566/2005) che attesti la congruenza tra le trasformazioni previste e le risultanze dello studio geologico comunale;
- gli interventi edificatori dovranno essere subordinati, così come previsto nella specifica normativa geologica, ad indagini preventive di approfondimento della classe di fattibilità di appartenenza indicata nello studio di supporto al PRG al quale si deve fare riferimento per tutti gli aspetti geologici;
- giustificazione circa l'indicato immutato fabbisogno idrico;
- comparazione tra flussi di traffico attuali e previsti (con evidenziazione criticità per intersezioni e attraversamenti pedonali) e indicazione nelle tavole grafiche del tracciato, proposto dal PTCP di collegamento SP12-SP22;

L'ing. Saporiti evidenzia come l'ampliamento non riguarderà aree destinate al posizionamento di nuove attrezzature che possano comportare un aumento dei consumi idrici. Analoghe considerazioni supportano la considerazione che non ci sarà neppure un aumento della produzione di carta e, conseguentemente, nessun significativo impatto sui flussi di traffico esistenti.

- del parere A.SL, prot. N. 2011/014ISP0046077, che si allega in copia, favorevole con prescrizioni contenute nella stessa che si fanno proprie come parte integrante del presente atto;

CONCLUSIONI

Considerati tutti i pareri pervenuti ed espressi in conferenza si esprime parere favorevole alla non assoggettabilità della valutazione Ambientale Strategica della proposta di ampliamento dell'insediamento produttivo ubicato a cavaliere dei due Comuni di Fagnano Olona e Cairate

(sezione censuaria di Bolladello) in variante al vigente P.R.G. con procedura di Sportello Unico per le Attività produttive (ai sensi del D.P.R. 447/1998 e art. 97 della L.R. 12/2005), qualora rispettate e soddisfatte le condizioni ed indicazioni risultanti dai pareri pervenuti in conferenza dai vari Enti/Aziende nonché delle seguenti condizioni:

- l'obbligo di comunicare alla Soprintendenza i lavori che prevedono opere di scavo;
- la specificazione, in fase di progettazione attuativa e per quanto concerne l'illuminazione degli spazi outdoor, del tipo di corpi illuminanti utilizzati e della loro conformità al quadro dispositivo (LR 17/00, LR 38/04 e allegato A alla DGR 7/6162 del 2001)

- l'integrazione dei materiali progettuali della proposta di SUAP con la specificazione della realizzazione, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria della recinzione, di una fascia di transizione ecotonale in sostituzione dell'attuale muro di recinzione, per l'intero tratto che si relaziona verso spazi aperti e boscati costituita da:

una fascia boscata dallo spessore variabile tra 8 e 12 metri; nello specifico, sul lato ovest, già boscato esternamente, è sufficiente la sostituzione della recinzione, qualora sarà prevista, e l'impianto di una siepe arbustiva;

- la riprofilatura del piano di campagna (depressioni e dossi), funzionale ad un migliore deflusso delle acque, anche in occasione di eventi calamitosi limitatamente alle aree non boscate;

- l'eventuale rifacimento della recinzione dovrà essere effettuato per tramite di una siepe/filare arbustivo, eventualmente integrato da recinzione a maglie aperte;

- specifico impegno a realizzare, con i requisiti delle classi energetiche B di cui alla DGR 5/5018 del 26.06.2007, modificata dalla DGR 8/5773 del 31.10.2007 e dalla DGR 8/8745 del 22.12.2008, i locali adibiti a uffici, nonché impegno a realizzare una quota di fabbisogno energetico mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili del 20% superiore a quella stabilita obbligatoriamente dal quadro dispositivo vigente;

- Nel caso fosse prevista la realizzazione di impianti a pompa di calore con sonde geotermiche, ai sensi del R.R. n. 2 del 24/03/2006 dovrà essere ottenuta l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Provincia di Varese.

- al fine di contenere i consumi idrici, l'adozione di sistemi di riutilizzo delle acque meteoriche per usi non idropotabili (ad esempio per irrigazione spazi a verde e ciclo produttivo, laddove non in contrasto con le prescrizioni dell'AIA)

presentazione della previsione di impatto acustico secondo quanto prescritto dall'Art. 4 comma 1 della DGR a 7/8313 del 8/03/2002 inerente alle "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" prima dell'approvazione della variante SUAP.

In merito agli aspetti geologici, si prevede che le indicazioni della Provincia di Varese troveranno riscontro in sede di approvazione della variante SUAP;

Si richiamano, altresì, integralmente le indicazioni espresse da ASL che sono da considerarsi parte integrante del presente atto.

Autorità procedente Arch. Enrico Ermoni

Autorità competente Dott. Danilo Mambrin

Autorità proponente

Comune di Fagnano Olona Comandante Bertola Patrizia

ASL Varese Dott. Fernando Montani

Soprintendenza beni Archeologici

Prot. n. 40216
 Class. 3.1.3

Pratica n. 270/11

Varese,

20 MAG. 2011

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di ampliamento dell'insediamento produttivo della società "Fornaci SpA" in variante al PRG vigente, richiesta tramite Sportello Unico Attività Produttive dei Comuni di Cairate e Fagnano Olona – DPR 447/98 e L.R. 12/05 s.m.i.



Al Responsabile
 Ufficio Tecnico
 Arch. Ermoni Enrico
 21050 CAIRATE (VA)
Trasmessa mezzo fax. 0331- 361114

Al Commissario Capo
 Polizia Locale
 Bertola Patrizia
 21054 FAGNANO OLONA (VA)
Trasmessa mezzo fax. 0331- 614980

e p.c. Al Responsabile del
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 ASL della Provincia di Varese
 Varese

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 5433 del 28.04.2011, con la quale si convoca per il giorno 07 Giugno 2011 la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo della società "Fornaci SpA", si informa che, a causa di precedenti impegni, non sarà possibile intervenire. Avendo preso visione dei documenti inviati, si trasmettono le osservazioni in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del punto 5.5 dell'Al. 1r alla DGR n. 9/761 del 10.11.2010.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.


 Il Direttore del Dipartimento
 Dott. Maria Teresa Cazzaniga

N° allegati: 1

Descrizione allegati: Osservazioni sul "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo della società "Fornaci SpA" – Comuni di Cairate e Fagnano Olona



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento di Varese

U.O. Territorio e Attività Produttive

Prot. n. 70216
Class. 3.1.3 Pratica n. 270/11

Varese,

20 MAG. 2011

**OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO
DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SOCIETÀ "FORNACI SPA" NEI
COMUNI DI CAIRATE E FAGNANO OLONA**

La proposta presentata al SUAP è riferita all'ampliamento e riqualificazione dell'insediamento produttivo con previsione di realizzazione di una nuova palazzina uffici, di un nuovo capannone per il deposito della carta da macero attualmente stoccata in esterno, l'ampliamento del capannone post seccheria, la ristrutturazione del corpo uffici esistente, la sistemazione degli spazi esterni e la posa di 2 silos per lo stoccaggio di carbonato di calcio e amido. L'area interessata al progetto ricade nel territorio dei comuni di Cairate e di Fagnano Olona, che hanno stipulato un protocollo d'intesa, come da Delibera del CC n.23 del 21 gennaio 2011 del Comune di Cairate, per effettuare un procedimento comune in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto presentato al SUAP, concordando di effettuare una conferenza di verifica presso il Comune di Cairate in data 07 giugno 2011.

In merito alla variante di PRG, si osserva che per il Comune di Cairate, dove si realizzeranno i maggiori interventi, l'area è identificata dal PRG vigente come *D2- produttiva di ampliamento soggetta a piano attuativo* e in parte come *E3 - boschiva*, anche se trasformata in piazzale poi oggetto di condono edilizio. Pertanto il progetto risulta in contrasto con lo strumento di programmazione territoriale in quanto la sua superficie supera l'indice di utilizzazione territoriale usufruibile in caso di ampliamento dell'esistente. Invece per il Comune di Fagnano Olona l'area è identificata dal PRG vigente come *Zona omogenea D1 zona attività produttive sparse esistenti o in previsione con P.E.*, e il progetto si configura come variante allo strumento di programmazione territoriale in quanto implica un aumento degli indici di edificabilità e un cambio di destinazione d'uso di una porzione di strada consortile.

Come previsto dalla DGR. n. 9/761 del 10.11.2010 relativa a "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art.4 L.R. 12/2005; DCR 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs n.128 del 29 giugno 2010, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. n.8/6420 del 2008 e n.8/10971 del 2009", è stato predisposto il Rapporto Preliminare del progetto presentato al SUAP con l'individuazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente che si avrebbero in caso di realizzazione delle opere previste. Dal momento che il modello procedurale contenuto nell'Al.1r alla DGR. n. 9/761 del 10.11.2010 prevede che la documentazione sia predisposta dall'autorità procedente (punto 5.4), si ritiene il testo pienamente condiviso e verificato nei contenuti dalle Amministrazioni Comunali. Inoltre, il progetto presentato al SUAP non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. e non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE come previsto al punto 2.1 dell'allegato 1r della DGR 9/761, e pertanto lo stesso è sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VAS.

Il Dipartimento ha esaminato la documentazione inviata e si riportano in seguito le relative osservazioni per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza, senza approfondire le tematiche per le quali sono gli Enti competenti, in particolare dal punto di vista paesaggistico.

Dipartimento di Varese

Via Campigli, 5 - 21100 Varese - Tel. 0332.327740 - 719 - 745 - Fax 0332.312079 - 313161

Pagina 2 di 3


 Agenzia Regionale
 per la Protezione dell'Ambiente
 della Lombardia

ARPA Dipartimento di Varese

U.O. Territorio e Attività Produttive

L'analisi svolta evidenzia la carenza di informazioni sul ciclo produttivo, sulle materie prime utilizzate, sui prodotti di scarto e sugli impianti tecnologici, a cui si è parzialmente ovviato reperendo direttamente i dati dall'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso di ARPA. Si osserva che, oltre a tale scarsità di informazioni necessarie per valutare l'incidenza dell'intervento, si è riscontrata la presenza di alcune criticità non adeguatamente approfondite nel Rapporto Preliminare e pertanto, indipendentemente dalla scelta di sottoporre o meno il progetto al procedimento di VAS, si rende necessaria una valutazione delle problematiche emerse, al fine di individuare quali siano i procedimenti amministrativi adatti a garantire la sostenibilità ambientale della proposta di Piano.

Inquinamento Acustico

Per quanto concerne l'impatto acustico, il paragrafo 5.5 del RP evidenzia l'assenza di recettori sensibili nell'area interessata dal progetto. In realtà nella zona sono presenti, oltre ad altre realtà produttive, diverse abitazioni alcune delle quali, anche nel territorio di Cassano Magnago, sono state interessate in passato dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività produttive in questione. Alla luce di quanto sopra esposto non contenendo il RP una descrizione puntuale degli interventi in progetto si ricorda che, in caso di modifiche comportanti un aggravio delle emissioni acustiche, dovrà essere presentata la previsione di impatto acustico, secondo quanto prescritto dall'Art.4 comma 1 della DGR n. 7/8313 del 8/03/2002 inerente alle "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" riferita all'ampliamento dell'attività.

Risorse idriche

La proposta di ampliamento dell'insediamento produttivo prevede la realizzazione di un nuovo capannone e la sistemazione del piazzale con relativa impermeabilizzazione dello stesso, anche se per quanto concerne i parcheggi in previsione, viene proposto l'utilizzo di autobloccanti, in modo da garantire una parziale permeabilità della superficie a tale destinazione d'uso. In merito allo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai pluviali, si accoglie favorevolmente il suggerimento avanzato a pag 23 del RP si adottano sistemi per il riutilizzo di acque meteoriche (irrigazione verde o immissione nel ciclo produttivo se compatibile). Infine, per quanto concerne le acque di processo, il cui volume di utilizzo non sarà aumentato in seguito all'ampliamento previsto, ed alle acque di dilavamento dei piazzali, si osserva che la loro gestione sarà sottoposta alle indicazioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto non si ritiene di dover aggiungere altro. Si sottolinea però che nell'AIA è prescritta l'impermeabilizzazione delle aree intorno all'impianto di depurazione, indicazione che non è stata recepita nel progetto presentato, e che si suggerisce di inserire.

Geologia e rischio idraulico

In merito al rischio idraulico, si osserva che l'area interessata dal progetto si trova all'interno della fascia C (area di inondazione per piena catastrofica stabilita dal PAI, ed all'interno della fascia fluviale dei 150 metri del T. Tenore, prevista dall'art.142 del D.lgs 42/2004, per la quale si applicano le limitazioni all'edificazione e all'urbanizzazione previste per la fascia B delle norme di attuazione del PAI.

In particolare si vuole evidenziare che all'interno delle fasce fluviali sono espressamente vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso e la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti o ampliamento degli stessi. Inoltre gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area - l'assenza di interferenze con il regime delle falde freatiche e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

A tale proposito, la prevista edificazione di un nuovo capannone nonché la sistemazione del piazzale limitano le condizioni di drenaggio dell'area, in contrasto con quanto previsto dalla normativa.

Infine, si osserva che lo studio idrogeologico del Comune di Fagnano Olona assegna alla zona interessata dal progetto la classe di fattibilità III per rischio idraulico. Pertanto, si osserva che, anche

Dipartimento di Varese

Via Campigli, 5 - 21100 Varese - Tel. 0332.327740 - 719 - 745 - Fax 0332.312079 - 313161

Pagina 3 di 3


 Agenzia Regionale
 per la Protezione dell'Ambiente
 della Lombardia

ARPA Dipartimento di Varese

U.O. Territorio e Attività Produttive

presupponendo il mancato aggiornamento dello studio geologico del Comune di Fagnano Olona, datato 1999, l'appartenenza alla classe di fattibilità III di parte dell'area richiede un supplemento di indagine che "dovrà essere realizzato prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutico alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa", come previsto dalla DGR 8/1566 del 2005.

Per quanto concerne il **contenimento energetico**, il Rapporto Preliminare, al paragrafo 7.2 suggerisce di specificare, in fase di progetto esecutivo, la parte di volumetria edificata che si intende realizzare con i requisiti delle classi energetiche A e B, nonché la quota del fabbisogno energetico che si intende soddisfare con le fonti di energia rinnovabile (pannelli fotovoltaici), possibilmente oltre la quota prevista dalla normativa vigente. A tale proposito si ritiene opportuno suggerire di individuare, attraverso il metodo del confronto, la soluzione impiantistica più sostenibile sia in termini di rendimento energetico ed abbattimento delle emissioni inquinanti, sia in termini di reale fattibilità economica, specificando altresì quali saranno le fonti energetiche rinnovabili utilizzate, le specifiche tipo degli involucri edilizi ed infine la classe energetica che verrà garantita con riferimento alla DGR 8/5018 del 26.06.2007, modificata dalla DGR 8/5773 del 31.10.2007 e dalla DGR 8/8745 del 22.12.2008.

In riferimento all'installazione di nuove **fonti di illuminazione** nelle aree esterne, nel ricordare che l'area interessata ricade nella fascia di rispetto prevista per l'Osservatorio New Millenium Observatory di Mozzate e nella fascia di rispetto per l'Osservatorio Città di Legnano, si sottolinea quanto espresso nel rapporto preliminare al paragrafo 7.1 in merito alla necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di attuazione dell'illuminazione esterna, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla L.R. 17/00 (modificata dalla L.R. 38/04) in relazione alle zone tutelate e ai criteri applicativi aggiuntivi per le fasce di rispetto previste nell'art. 8 dell'Allegato A della D.G.R. 20 settembre 2001 N. 7/6162.

Il Dirigente dell'U.O. T.A.P: *dr Elena Bravetti*



Il Responsabile dell'Istruttoria: *p.a. Elisabetta Pasta*



Responsabile del procedimento: dr. Elena Bravetti Tel. n. 0331/327779 e-mail: e.bravetti@arpalombardia.it
 Responsabile dell'istruttoria: p.a. Elisabetta Pasta Tel. n. 0331/378817 e-mail: e.pasta@arpalombardia.it

Dipartimento di Varese

Via Campigli, 5 – 21100 Varese – Tel. 0332.327740 – 719 – 745 – Fax 0332.312079 – 313161

Pagina 1/1



SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA

Ufficio Staff

Incaricato

Rag. Crociati Graziella

Tel. 0332. 252873

Fax 0332. 252804

istituzionale@pec.provincia.va.it



Protocollo « PEC »

Classificazione 7.4.1.

Segue nota protocollo n. 42737

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo e la classificazione

Varese, Li 18 Maggio 2011

Trasmessa mediante "PEC"

Spett. le

COMUNE DI CAIRATE

Piazza libertà, 7

21050 CAIRATE

segreteria.comunecairate@halleycert.it

Spett. le

COMUNE DI FAGNANO OLONA

Piazza Cavour, 9

21054 FAGNANO OLONA

protocollo.fagnanoolona@legalmail.it

Oggetto: *trasmissione copia Deliberazione Giunta Provinciale P.V. 188/2011.*

A conclusione del procedimento inerente la Verifica di Assoggettabilità Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Vs. comunicazione, acquisita al protocollo in data 02.05.2011 n. 42737, si trasmette copia della deliberazione di Giunta Provinciale P.V. 188 del 17.05.2011, avente ad oggetto "Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica relativa ad intervento in variante urbanistica ex art. 5, DPR 447/1998, procedura congiunta tra i Comuni di Cairate e Fagnano Olona, (Fornaci S.p.A)", unitamente all'allegato "A".

Si segnala inoltre che la citata deliberazione è disponibile sul sito web della Provincia di Varese (all'indirizzo www.provincia.va.it), "Albo on line", sino al termine del periodo di pubblicazione, previsto dall'articolo 124, D.Lgs. 267/2000.

Quanto prima si procederà a trasmettere la copia conforme all'originale della citata deliberazione.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Silvio Landonio

(Firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Prot. n. 48349/9.6

P.V. N. 188

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVA AD INTERVENTO IN VARIANTE URBANISTICA EX ART. 5, DPR 447/1998, PROCEDURA CONGIUNTA TRA I COMUNI DI CAIRATE E FAGNANO OLONA, (FORNACI S.P.A).

L'anno duemilaundici addì 17 del mese di Maggio alle ore 15:00 in Varese, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale si è riunita la Giunta Provinciale con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vito Bisanti e con l'intervento dei Signori:

Dario Galli	Presidente	Presente
Gian Franco Bottini	Vice Presidente	Presente
Aldo Simeoni	Assessore	Presente
Carlo Baroni	Assessore	Presente
Luca Marsico	Assessore	Presente
Christian Campiotti	Assessore	Presente
Alessandro Bonfanti	Assessore	Presente
Giuseppe De Bernardi Martignoni	Assessore	Presente
Alessandro Fagioli	Assessore	Presente
Bruno Specchiarelli	Assessore	Assente
Fausto Emilio Brunella	Assessore	Presente
Francesca Brianza	Assessore	Presente
Massimiliano Carioni	Assessore	Presente

LA GIUNTA

PREMESSO che nella "Relazione Previsionale e Programmatica" al bilancio di previsione per l'anno 2011, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale del 14.12.2010, n. 56, viene individuato l'obiettivo relativo alla gestione dei contributi e pareri nel processo di Valutazione Ambientale Strategica, nell'ambito del programma 11 "Territorio e Urbanistica";

DATO ATTO:

- che il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 avente per oggetto: "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adempimenti previsti dall'art. 17, comma 9, L.R. 12/2005 ed approvazione definitiva del piano";
- che il piano ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, "Valutazione ambientale dei piani", L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: *"Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti*

derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche in riferimento ai commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinque, e 3 sexies, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l'utilizzazione del SIT";

- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 14 del 02.04.2007, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 27.12.2007 – n. VIII/6420, pubblicata sul BURL 2° Supplemento Straordinario al n. 4 del 24.01.2008, indica le procedure per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 30.12.2009, n. 8/10971, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie ordinaria n. 5 del 01.02.2010, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 febbraio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli", approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 2° supplemento straordinario al n. 47 del 25.11.2010, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971", approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;

CONSIDERATO che:

- la Provincia in qualità di ente territorialmente interessato è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/ verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, secondo le procedure definite dalle autorità precedenti e deve esprimere, in sede di conferenza di verifica, il proprio parere;
- il parere da rendere in materia di VAS/ verifica di assoggettabilità ha una funzione "valutativa", e non meramente conoscitiva o tecnica, consistente appunto in una valutazione generale del progetto di azione amministrativa, in relazione alle ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi;

CONSIDERATO altresì che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione ambientale strategica e verifiche di assoggettabilità viene svolta dal Settore Territorio ed Urbanistica supportato dal Gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare in materia di valutazione di compatibilità del "Piano di Governo del Territorio" e di valutazione ambientale di cui alla L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio", costituito con Decreto del Direttore Generale n. 149 del 30.11.2006, e successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 50 del 05.07.2007;

VISTI i seguenti atti:

- l'"Avviso di avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di ampliamento insediamento produttivo presentata dalla Società Fornaci Spa in variante al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 5 DPR 447/98 ed individuazione dei soggetti interessati ad esprimersi in materia", acquisita al protocollo in data 11.04.2011, n. 35383, in seguito a consultazione del sito web SIVAS (Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale della Regione Lombardia);
- la nota del Comune di Cairate, avente ad oggetto "Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di ampliamento insediamento produttivo presentata dalla Società Fornaci Spa in variante al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 5 DPR 447/1998 e della L.R. 12/2005 e s.m.i. – Comunicazione avvenuto deposito Rapporto Preliminare", acquisita al protocollo in data

- 29.04.2011, e registrata il 02.05.2011, n. 42738, dove si precisa che *"i termini per l'espressione del parere di competenza inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento della presente"*;
- la nota del Comune di Fagnano Olona, avente ad oggetto "Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di ampliamento insediamento produttivo presentata dalla Società Fornaci Spa in variante al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 5 DPR 447/1998 e della L.R. 12/2005 e s.m.i. – Comunicazione avvenuto deposito Rapporto Preliminare", acquisita al protocollo in data 29.04.2011, e registrata il 02.05.2011, n. 42740, dove si precisa che *"i termini per l'espressione del parere di competenza inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento della presente"*;
 - la nota congiunta del Comune di Cairate e Fagnano Olona, avente ad oggetto "Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di ampliamento insediamento produttivo presentata dalla Società Fornaci Spa in variante al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 5 DPR 447/1998 e della L.R. 12/2005 e s.m.i. Convocazione conferenza", acquisita al protocollo in data 02.05.2011, n. 42737, con la quale è stata convocata la conferenza di verifica per il giorno 07.06.2011;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta comunale di Cairate n. 67 del 19.03.2011, avente ad oggetto "Avvio procedimento SUAP e procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica della proposta di ampliamento di insediamento produttivo, presentata dalla Società Fornaci spa in variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 5 DPR 447/1998 ed individuazione dei soggetti interessati ad esprimersi in materia", dalla quale risulta quanto segue:

- *"che la Società Fornaci spa, con sede a Fagnano Olona Via Fornaci n. 16 esercita la propria attività di fabbricazione di carta e cartone nell'insediamento produttivo, ubicato a cavaliere dei due Comuni di Fagnano Olona e Cairate (sezione censuaria di Bolladello), (omissis)"*;
- *che la Società Fornaci spa "ha presentato al Comune di Fagnano Olona in data 16.06.2010, prot. 13131 ed al Comune di Cairate in data 16.06.2010, prot. 7433, integrato con protocollo 21.06.2011, richiesta di approvazione di proposta di ampliamento del proprio insediamento produttivo esistente, ai sensi del D.P.R. 447/1998 e dell'art. 97 della L.R. 12/2005 mediante procedura di sportello unico per attività produttive"*;
- *che con deliberazione della Giunta provinciale di Cairate n. 23 del 21.01.2011 è stato approvato il protocollo d'intesa con il Comune di Fagnano Olona per il procedimento comune inerente la richiesta di approvazione della proposta di ampliamento in argomento;*

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente la variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

VISTO altresì l'articolo 26, comma 3 bis, L.R. 12/2005, inserito dalla Legge Regionale 7/2010, che recita: *"Fatta comunque salva la conclusione, anche agli effetti di variante urbanistica, delle procedure in corso alla data del 31 marzo 2010, per i comuni che alla medesima data non hanno adottato il PGT non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, ad eccezione del primo periodo, nonché del secondo, limitatamente ai progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive; non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 2, 7, e 8 nonies del medesimo articolo 25. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura Expo 2015. E' sempre ammessa l'approvazione, ai sensi della l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere di interesse pubblico, di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale o sociale, anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva. E' sempre ammessa altresì l'approvazione di programma ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) e dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 92, comma 4"*;

CONSIDERATO che il Comune di Cairate è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 28787 del 23.05.1997 ed il Comune di Fagnano Olona è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 5781 del 27.07.2001;

CONSIDERATO altresì che:

- in data 11.04.2011 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico "Sportello Unico Attività Produttive ex art. 5 DPR 447/1998, procedura congiunta tra i Comuni di Cairate e di Fagnano Olona – Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica", propedeutico al parere da rendere nell'ambito del procedimento; ATTESO che il presente atto è privo di riflessi finanziari;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale del 21.12.2010, P.V. 615, relativa all'approvazione ed affidamento ai dirigenti del "Piano Esecutivo di Gestione" esercizio 2011;

VISTO il seguente parere espresso ai sensi dell'art. 49, "Pareri dei responsabili dei servizi", comma 1, D.Lgs. 267/2000:

- parere "favorevole", in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica, Dott. Arch. Silvio Landonio;

per propria competenza ai sensi dell'art. 48, "Competenze delle giunte", D.Lgs. 267/2000;

con votazione unanime, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico (allegato "A") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, "Sportello Unico Attività Produttive ex art. 5 DPR 447/1998, procedura congiunta tra i Comuni di Cairate e di Fagnano Olona – Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica" (Fornaci Spa);
2. DI ESPRIMERE alla luce delle considerazioni riportate nel documento tecnico di cui al punto precedente, il seguente parere: *"si ritiene che la prosecuzione della procedura di Sportello Unico per Attività Produttive non necessiti di uno specifico processo di Valutazione Ambientale Strategica, purché la documentazione a corredo della variante venga integrata con gli elementi indicati nell'allegato "A" ai fini del successivo parere di compatibilità. Dette integrazioni dovranno consentire la valutazione degli effetti ambientali rispetto almeno alle componenti urbanistiche e territoriali, potendo lasciare a carico della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale le ricadute ambientali del processo produttivo"*;
3. PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente la variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo ai Comuni;
4. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Cairate ed al Comune di Fagnano Olona;
5. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai sensi del richiamato articolo 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
6. DI DICHIARARE, con successiva separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, "Esecutività delle deliberazioni", comma 4, D.Lgs. 267/2000, in quanto il termine di conclusione del procedimento è prossimo alla scadenza.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vito Bisanti

IL PRESIDENTE
Dario Galli

PUBBLICAZIONE

- Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi il (art. 124 - D.Lgs. n. 267/2000) e per 60 gg. consecutivi in pari data (art. 14 Legge 109/94).
- Trasmessa in elenco ai Capi Gruppo il (art. 125 - D.Lgs. n. 267/2000) con prot. n.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ (art. 14 Legge 109/94).

Varese, _____


IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- al 26° giorno susseguente alla pubblicazione (art. 134 comma 3 - D.Lgs. 267/2000)
- Immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 - D.Lgs. 267/2000)

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EX ART. 5 DPR 447/1998
PROCEDURA CONGIUNTA TRA I COMUNI DI CAIRATE E DI FAGNANO OLONA**

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351 e della DGR 10/11/2010 n. 761

AUTORITÀ PROCEDENTI:

- per il Comune di Cairate, Arch. Enrico Ermoni - Responsabile Settore Tecnico del Comune di Cairate;
- per il Comune di Fagnano Olona, Arch. Massimiliano Palmeri - Responsabile Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata.

1 - PREMESSE

Con nota del 5/04/2011, pervenuta alla Provincia di Varese in data 11/04/2011 e protocollata al n. 35386, il comune di Cairate ha reso noto l'avvio del procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS.

Successivamente, con nota del 28/04/2011, pervenuta alla Provincia di Varese il 2/05/2011 e protocollata al n. 42740, il comune di Fagnano Olona ha reso nota la pubblicazione sul proprio sito internet della documentazione relativa alla procedura di SUAP ed ha preannunciato l'indizione della conferenza di verifica.

Con ulteriore nota congiunta dei due Comuni, datata 28/04/2011 e pervenuta alla Provincia il 2/05/2011, protocollata al n. 42737, è stata comunicata la convocazione della Conferenza di Verifica, fissata per il giorno 7/06/2011.

2 - CONTENUTI DEL PROGETTO DI VARIANTE URBANISTICA

Il progetto interessa un'area situata parte nel comune di Cairate e parte in quello di Fagnano Olona, in località Fornaci e riguarda l'ampliamento e la riorganizzazione di un insediamento produttivo esistente, di proprietà della società Fornaci S.p.A.

La località Fornaci è un agglomerato dai margini abbastanza ben definiti, dove, accanto al nucleo storico residenziale, si è sviluppato un ampio comparto produttivo; è inserita in un contesto di valenza naturalistica e paesaggistica e a vocazione agricola, in parte incluso nel PLIS "Parco del Medio Olona".

Gli interventi previsti dal progetto costituiscono variante ai PRG vigenti, per entrambi i Comuni.

Per il PRG di Cairate (approvato con DGR n. 28787 del 23/05/1997), che include l'area nella Zona D2 – produttiva di ampliamento soggetta a piano attuativo, la variante consiste nell'utilizzo di un indice territoriale superiore a quello previsto; per il PRG di Fagnano Olona (approvato con DGR n. 5781 del 27/07/2001), che definisce questa zona come "D1 – attività produttive sparse esistenti o in previsione con PE", l'intervento comporta variante stante il "cambio di destinazione di una piccola porzione di strada consortile" e l'utilizzo di un indice di edificabilità superiore a quello di zona.

Le informazioni relative alla collocazione dell'area, all'inquadramento rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinati ed a quelli comunali sono contenute nel "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS".

La proposta di SUAP consiste nella realizzazione di opere edilizie, così descritte nel citato documento:

- realizzazione di una nuova palazzina uffici su tre livelli;
- ristrutturazione di un fabbricato uffici esistente;
- ampliamento del capannone "post seccheria";

realizzazione di un nuovo capannone per il deposito della carta da macero;
sistemazione e qualificazione di parcheggi, percorsi pedonali ed aree drenanti;
posa di un silos.

Ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS, la relazione descrive il contesto di intervento, l'ambito di influenza, il quadro di riferimento pianificatorio e le caratteristiche ambientali. Dall'analisi emerge una chiara descrizione del contesto di riferimento, fortemente urbanizzato e dotato di una buona rete infrastrutturale, ma anche connotato da un sistema ambientale ben definito, di valore riconosciuto e salvaguardato; l'area stessa di intervento ha relazioni dirette sia con il tessuto produttivo esistente, sia con le aree di naturalità.

In merito alle relazioni con le previsioni dei piani sovraordinati, ed in particolare con il PTCP, il documento non ravvisa elementi di criticità o di contrasto, mentre, riguardo le componenti ambientali, preso atto dei contenuti del "parere paesaggistico" e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), effettua una valutazione speditiva dei possibili effetti (inquinamento atmosferico, acque superficiali e sotterranee, rischio idraulico, idrogeologico e sismico, suolo e sottosuolo, clima acustico, infrastrutture e mobilità, energia, radiazioni e inquinamento luminoso, rifiuti, paesaggio, flora, fauna e biodiversità) concludendo, sostanzialmente, che gli interventi non producono impatti rilevanti (effetti di entità ridotta sono segnalati per rischio idraulico, idrogeologico e sismico, paesaggio, flora, fauna e biodiversità).

A conclusione della trattazione, il rapporto preliminare ritiene possibile non assoggettare a VAS la variante urbanistica solo a condizione che vengano adottate alcune misure, ovvero:

- la comunicazione alla Soprintendenza circa le opere di scavo;
- la specificazione in fase progettuale della tipologia di illuminazione degli spazi esterni;
- la previsione di inserire una fascia boscata (fascia ecotonale) lungo il perimetro dell'area, allorquando si realizzino opere di manutenzione dell'attuale recinzione.

La relazione individua infine alcuni ulteriori elementi che, se inseriti nella proposta di SUAP, costituirebbero fattori migliorativi dal punto di vista ambientale (per l'inserimento paesaggistico, il risparmio energetico e le risorse idriche).

3 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Segretario Generale n. 50 del 21/04/2011 protocollo n. 39571, è stato informato riguardo la procedura di esclusione VAS, ai fini dell'emanazione del parere provinciale e della sua trasmissione all'autorità competente, in tempo utile per la partecipazione della Provincia alla seduta della conferenza di verifica.

4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

In relazione all'istruttoria della documentazione presentata, svolta al fine dell'espressione del parere della Provincia, si è rilevato quanto segue:

OSSERVAZIONI

L'area è parte di un contesto già fortemente urbanizzato, posto al limite di ambiti a valenza naturalistica e paesaggistica (boschi non trasformabili per il PIF della Provincia di Varese) e pertanto, come messo in evidenza dal rapporto preliminare, la contestualizzazione degli interventi e le relazioni con gli spazi aperti naturali esistenti nell'intorno, rappresentano gli aspetti più delicati di cui tenere conto.

Facendo riferimento ai criteri di cui all'allegato II della DCR n. VIII/351 del 13/03/2007, si rileva che le caratteristiche dell'intervento sottoposto alla verifica di assoggettabilità (punto 1 dei criteri regionali) sono tali da non comportare un'influenza rilevante, rispetto ad altri piani e programmi o progetti, di livello sovra comunale, in particolare con il PTCP.

Da questo punto di vista, l'analisi condotta dal Rapporto preliminare è condotta in termini di valutazione della "sensibilità" dell'ambito di intervento, anche con riferimento alle previsioni del PTCP e ben evidenzia che gli aspetti da considerare con maggior attenzione sono la prossimità agli ambiti boschivi non trasformabili e le relazioni con il contesto in cui è situato l'intero comparto produttivo, un sistema di spazi aperti agricoli e boschivi.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali), il Rapporto Preliminare prende in esame le principali componenti ambientali, per verificare se vi siano condizioni che possano essere peggiorate dagli interventi previsti.

Questa analisi è condotta, però, senza nemmeno il supporto di una descrizione di massima dell'insediamento produttivo, della attività attualmente svolte e delle modifiche che tale attività subirà. Ciò non consente di svolgere valutazioni rispetto ai principali effetti sulle componenti ambientali e territoriali (inquinamento atmosferico, fabbisogno idrico, inquinamento acustico e luminoso, consumi energetici, traffico generato). Il documento, inoltre, richiama in più punti i contenuti di un'autorizzazione paesaggistica (provvedimento non noto) e dell'AIA. A tale proposito, mediante verifiche d'ufficio, è stato appurato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto del Direttore Generale Qualità Ambientale n. 11335 del 9/10/2007. Secondo quanto comunicato da ARPA Dipartimento di Varese con nota del 29/07/2010 (in atti provinciali prot. n. 80793 del 2/08/2010), a seguito di richieste di modifica (incluse le opere oggetto della variante urbanistica in oggetto) inoltrate dalla società Fornaci S.p.A., il provvedimento dovrebbe essere oggetto di adeguamento e di aggiornamento, tuttavia non risulta avviato alcun procedimento in tal senso.

Costituiscono invece parte della documentazione presentata per la verifica di assoggettabilità a VAS le tavole di progetto, descrittive degli interventi edilizi; da esse è possibile desumere comunque quale sarà la destinazione dei nuovi edifici e come sarà realizzata la rete di raccolta e di conferimento delle acque reflue.

Alla luce delle osservazioni sopra riportate, le valutazioni in termini di "pressioni", svolte nel Rapporto Preliminare, appaiono non adeguatamente supportate e non sono dimostrate, così come le "condizioni per l'esclusione dal procedimento di VAS" e le "indicazioni migliorative".

Tra le condizioni infatti sono previsti meri adempimenti di legge che andrebbero comunque soddisfatti mentre la realizzazione di una fascia di vegetazione, destinata a migliorare l'inserimento ambientale ed a mitigare gli effetti di "eventuali esondazioni del Tenore" viene rimandata ad un eventuale futuro intervento di manutenzione della recinzione esistente. Questa disposizione, pertanto, non possiede l'efficacia di una vera e propria "condizione", essendo essa procrastinabile e non vincolata alla realizzazione degli interventi oggetto della procedura SUAP.

RISORSE IDRICHE – ASSETTO IDROGEOLOGICO

La documentazione afferente le varianti urbanistiche, come prescritto dalla DGR 7374/08, deve essere integrata con la dichiarazione, sottoscritta da un geologo (**Allegato 15 alla DGR 1566/2005**) che attesti la congruenza tra le trasformazioni previste e le risultanze dello studio geologico comunale.

Non essendo previsti edifici strategici o rilevanti si ritiene sufficiente l'analisi di primo livello del rischio sismico; anche per quanto riguarda la fattibilità geologica, non si individuano particolari prescrizioni in quanto gli interventi ricadono in aree in classe 2, con modeste limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni. Gli interventi edificatori dovranno comunque essere subordinati, così come previsto nella specifica normativa geologica, ad indagini preventive di approfondimento della classe di fattibilità di appartenenza indicata nello studio di supporto al PRG, al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti geologici.

Per quanto concerne la **valutazione del fabbisogno idrico aggiuntivo**, che potrebbe essere generato dall'intervento in oggetto, **non si ritiene sufficiente quanto dichiarato nel Rapporto preliminare**, senza il supporto di informazioni circa la tipologia e le caratteristiche dell'insediamento, *ovvero che "gli interventi insediativi previsti dalla proposta di SUAP non genereranno un aumento del fabbisogno idrico che anzi potrà essere razionalizzato in ragione delle prescrizioni poste dalla procedura AIA"*.

MOBILITA'

Il rapporto preliminare indica che gli incrementi del traffico non saranno significativi, senza tuttavia fornire elementi relativi alla comparazione tra flussi di traffico attuali e previsti. La relazione di progetto dovrebbe quindi essere integrata in tal senso, soprattutto a beneficio dell'istruttoria in carico ai due Comuni.

Giova ricordare che sono i Comuni i soggetti cui compete garantire la funzionalità della rete stradale, attraverso il controllo dell'urbanizzazione del territorio, valutando anche se l'incremento dei veicoli sulla rete produca interferenze potenzialmente pericolose ad esempio nelle zone di intersezione e nei punti di attraversamento pedonale.

Si rammenta, infine, che le tavole grafiche relative all'intervento dovranno riportare anche il tracciato del collegamento SP12-SP22 (proposta di PTCP sigla S-35).

5 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria, volta esclusivamente a verificare la necessità di sottoporre a VAS la proposta di SUAP, ha fatto emergere che la documentazione prodotta, a causa delle carenze rilevate, non supporta e non dimostra adeguatamente l'esistenza delle condizioni per non assoggettare alla VAS la procedura di variante in oggetto.

Mediante verifiche d'ufficio, si è però appurato che la variante non riveste particolare significatività dal punto di vista urbanistico/territoriale (fatte salve le osservazioni formulate circa le analisi relative a mobilità e fabbisogni idrici, che potranno comunque trovare luogo in sede di richiesta di parere di compatibilità con il PTCP).

Non si ritiene pertanto necessario proporre all'autorità competente l'avvio del processo di VAS, purché la documentazione a corredo della variante venga integrata con gli elementi indicati nella presente istruttoria ai fini del successivo parere di compatibilità.

Dette integrazioni dovranno consentire la valutazione degli effetti ambientali rispetto almeno alle componenti urbanistiche e territoriali, potendo lasciare a carico della procedura di AIA le ricadute ambientali del processo produttivo.

Varese, li 9 maggio 2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lucia Zerini



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO

Arch. Silvio Landonio





Regione
Lombardia

ASL Varese

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese

Tel 0332/277240-578 - fax. 0332/277785

e:mail: dipprevenzione@asl.varese.it

Varese, 12/05/2011

Prot. N. 2011/014ISP00 05062/I
Rif.Prot. n.: 2011/014P0037861 del 03.05.2011

Al Dirigente Medico
del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
dr. Fernando Montani

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla Conferenza di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del **07.06.2011 alle ore 10.30**, per Verifica di Assoggettabilità a Procedura di V.A.S. relativa alla proposta di ampliamento di insediamento produttivo presentato dalla Società FORNACI S.p.a. in Variante al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e della L.R. n° 12/2005 e s.m.i..

Convocazione della Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. presso il Palazzo Comunale del Comune di Cairate (VA).

Delega alla partecipazione ex art. 14b *ter*, comma 6°, della L. n. 241/1990 così come sostituito dall'art. 11, comma 1° della L. n. 340/2000.

Con riferimento alle note del Comune di Cairate inerente l'oggetto, datata 28.04.2011 prot. n. 5383, e del Comune di Fagnano Olona, datata 28.04.2011 prot. n. 5433 ed alla necessità di specifica esplicita delega, con la presente, per le competenze autorizzative a suo tempo conferite dal Direttore Generale al Servizio di Sanità Pubblica, ai sensi della Delibera ASL n. 966 del 06.12.2006, la delego per la partecipazione alla Conferenza di Servizi in oggetto.

Ringraziando per la consueta collaborazione, invio distinti saluti.

Il Responsabile F.F. del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica
- Dr. Paolo Bulgheroni -

PC: I13

E:/ (Delega)(Delega 2011) Assoggettabilità Cairate FORNACI



Regione
Lombardia

ASL Varese

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese

Tel 0332/277240-578 - fax. 0332/277785
e:mail: dipprevenzione@asl.varese.it

Varese, 26/05/2011

Prot. N. 2011/014ISP0046077

Rif.Prot. n.: 2011/014P0037861 del 03.04.2011
2011/014P0037863 del 03.04.2011

Responsabili del Procedimento: Dr. Paolo Bulgheroni, tel n. 0332/277589

Responsabili dell'Istruttoria: Dr. Fernando Montani, tel. n. 0332/277477 (Servizio ISP)
fax n. 0332/277785

Al Sig. Sindaco
del Comune di
21050 CAIRATE (VA)



Al Sig. Sindaco
del Comune di
21054 FAGNANO OLONA (VA)

e, p.c. Al Responsabile dell'Area
Distrettuale di Gallarate
Distretto di Gallarate
S E D E

Al Responsabile dell'Area
Distrettuale di Busto Arsizio
Distretto di Castellanza
S E D E

A.R.P.A. - Dipartimento di Varese
via Campigli , n° 5
21100 VARESE

PROVINCIA DI VARESE
Settore Territorio e Urbanistica
Via Pasubio, 6
21100 VARESE



Oggetto: Convocazione Conferenza di Verifica nel procedimento di Non Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla proposta di ampliamento di insediamento produttivo presentato dalla Società FORNACI S.p.a. in Variante ai vigenti P.R.G. dei Comuni di Cairate e Fagnano Olona, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e della L.R. n° 12/2005 e s.m.i..



Regione
Lombardia

ASL Varese

In riferimento alla nota del Comune di Fagnano Olona (VA) del 28.04.2011 prot. n. 5433 (pervenuta in data 03.04.2011, prot. n. 2011/014P0037861) e del Comune di Cairate (VA) del 28.04.2011 prot. n. 5383 (pervenuta in data 03.05.2011, prot. n. 2011/014P0037863) relative all'oggetto, **si esprime**, fatti salvi i pareri di competenza di altri Enti nonché eventuali diritti di terzi, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, visto il Rapporto Preliminare, **parere favorevole alla Non Assoggettabilità a V.A.S. relativa alla proposta di ampliamento di insediamento produttivo presentato dalla Società FORNACI S.p.a. in Variante ai vigenti P.R.G. dei Comuni di Cairate e Fagnano Olona, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e della L.R. n° 12/2005 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1. la superficie drenante e scoperta, da non adibire a posto macchina o deposito, dei fabbricati, dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 3.2.3 del vigente Regolamento Comunale di Igiene (R.C.I.). Si ricorda che gli autobloccanti in cemento tipo "prato armato" sono da considerarsi filtranti al 50% mentre gli autobloccanti in P.V.C. sono da considerarsi filtranti al 100%;
2. dovrà essere rispettata la normativa riguardante il rumore, specialmente nella parte in cui sono posti i valori limite di inquinamento acustico tra insediamenti produttivi e residenze contigue. Si ricorda che la verifica della compatibilità acustica è di competenza comunale;
3. dovrà essere rispettata la normativa vigente riguardante il superamento delle barriere architettoniche con particolare riguardo ai parcheggi e ai percorsi pedonali, alle pendenze longitudinali/trasversali, nonché alle caratteristiche della pavimentazione. Si demanda comunque la verifica di conformità alla suddetta normativa agli organismi istituzionali individuati dall'art. 24, commi 4 e 7, della L. 05.02.1992 n. 104;
4. si fa presente che il punto e) del comma 1 dell'art. 6 del Regolamento Regionale 24.03.2006, n. 2, prevede il riutilizzo delle acque meteoriche evitando la loro dispersione. Per quanto riguarda il suddetto riutilizzo, si ritiene in ogni caso opportuno, per possibili ricadute igienico-sanitarie, l'utilizzo delle acque meteoriche per il lavaggio auto con uso di sostanze chimiche potenzialmente inquinanti e per particolari usi tecnologici, solo se successivamente inviate in fognatura nera. Non si esclude inoltre l'installazione di dispositivi per l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque piovane, purchè vengano garantite adeguate soluzioni tecniche che evitino il rischio, seppur minimo, di reflusso delle stesse, con conseguenti possibili interferenze e contaminazioni con le condotte delle acque destinate al consumo umano, dando altresì garanzie progettuali che il sistema di recupero di dette acque possa essere gestito nel tempo (ad esempio tramite semplici operazioni di sanificazione, soluzioni impiantistiche che consentano interventi agevoli di manutenzione, ecc.) in maniera tale che i parametri di qualità vengano costantemente garantiti. Si esclude invece l'uso delle acque piovane per utilizzi quali la climatizzazione passiva/attiva, per le lavastoviglie e lavabiancherie, in quanto si ritiene che le acque utilizzabili da questi dispositivi debbano avere gli stessi parametri di quelle destinate al consumo umano;
5. lo smaltimento delle acque reflue domestiche (nere), deve avvenire attraverso la pubblica fognatura nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall'Ente Gestore la fognatura stessa ovvero, in mancanza, di quelli stabiliti dal D. Lgs. n. 152/2006;
6. relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici di nuova formazione e dalle eventuali zone esterne impermeabilizzate, deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.4.66 del R.C.I., ricordando comunque che in presenza di smaltimenti nel suolo e/o negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione, questi devono avvenire ad adeguata distanza da tutti i



Regione
Lombardia

ASL Varese

- muri degli edifici, esistenti e di nuova realizzazione, anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico;
7. la giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie, deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenza con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie, devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Qualora per ragioni altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche;
 8. Per quanto attiene in generale i summenzionati scarichi, le relative reti, compresi i pozzetti e le eventuali vasche, fermo restando il rispetto della vigente e già citata normativa, si deve rispettare quanto previsto dagli artt. 3.4.68 e 3.4.69 del R.C.I. in materia rispettivamente di accessibilità all'ispezione e al campionamento e caratteristiche delle reti e dei pozzetti.

Distinti saluti.

Il Responsabile F.F. del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Dr. Paolo Bulgheroni

DPM11I13

PC: ufficio Igiene Edilizia

E: (Non Assoggettabilità a VAS)/ (Non Assoggettabilità a VAS 2011)/Vas Fornaci